



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Corpo di Polizia Locale - Settore Segreteria di Comando

CONVENZIONE

Il **Comune di Vicenza** (codice fiscale n. 00516890241) rappresentato da Massimo PAROLIN, Comandante del Corpo di Polizia Locale

rinnova l'affidamento in **concessione**

alla ditta "Coras snc F.lli Serman", con sede a Camisano Vicentino in via Negrin, 17 unità operativa a Vicenza in Str. Marosticana 194 – P. IVA 00172290249 – di seguito denominata "Concessionario"

il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli aventi mcpc fino a 3,5t RIMOSI

dalle aree pubbliche, aperte al pubblico o private ad uso pubblico nei casi previsti dal Codice della Strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la materia, (ivi compresa la rimozione di veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati abbandonati), in esecuzione della **determinazione n. 73 del 17/01/2023** a firma del Comandante della Polizia Locale.

L'incarico è disciplinato così come segue:

1. l'Amministrazione Comunale affida il servizio di rimozione veicoli alla ditta "Coras snc F.lli Serman" a partire dal 01.02.2023; la Ditta dispone di:
 - depositaria dei veicoli rimossi a Vicenza in Str. Marosticana, 194;
 - di numero due (n. 2) di veicoli impiegati per il servizio di rimozione, le cui caratteristiche tecnico/costruttive e garanzie sono riportate nell'attestazione di sussistenza requisiti prodotta ai fini del rilascio della presente concessione;
2. l'incarico avrà durata di anni 1 e precisamente sino al 31.01.2024;
3. il valore economico stimato annuo della concessione è pari ad **€ 14.965,00**. L'importo è calcolato sulla base di una media di una rimozione al giorno per anno, corrispondente alla seguente formula (n.1 rimozione x 365 giorni) x € 41,00 = € 14.965,00;
4. il canone annuo concessorio, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, stabilito in ragione del 5% del valore della concessione, pari ad **€ 748,25, non soggetto ad IVA**, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72, per mancanza del presupposto soggettivo in capo al Comune, trattandosi di canone per concessione di un servizio esercitato dall'Ente in precedenza quale pubblica autorità, non soggetto a ribasso, sarà corrisposto dal Concessionario per l'annualità 2023, con versamento a mezzo bonifico bancario su:

Banca Intesa Agenzia di Contrà Porti, 2 - 36100 Vicenza
c/c nr. 100000046002 - ABI 03069 - CAB 11894 - CIN N
IBAN: IT 46 N 03069 11894 100000046002

Causale del versamento: canone concessorio per servizio rimozioni anno 2023
Capitolo di entrata 30801 "Sanzioni per infrazioni al Codice della Strada".

Copia dell'attestazione di avvenuto versamento del canone, dovrà essere trasmessa al Comando Polizia Locale - Ufficio Amministrativo Contabile;

5. nei casi previsti dal vigente codice della strada, le tariffe relative al diritto di chiamata, alle operazioni connesse alla rimozione dei veicoli, nonché all'indennità chilometrica da applicarsi da parte dei concessionari, sono stabilite dal decreto 04.09.1998, n. 401 - le tariffe sono comprensive di I.V.A.;
6. le tariffe previste dal decreto 04.09.1998, n. 401 attualmente applicate (con decorrenza 01/02/2021 – che furono oggetto di adeguamento all'indice ISTAT nel mese di gennaio 2021) vengono aggiornate, in misura non superiore all'intera variazione accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rispetto alla precedente applicazione. Tenuto conto dell'indice ISTAT, le tariffe che verranno applicate a far data dal 01.02.2023 sono aggiornate nella misura del +5.0% (media biennio 2021/2022), con importi totali arrotondati, come da tabella che sarà successivamente trasmessa;
7. in orario notturno previsto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 e nelle giornate festive, le tariffe previste dall'art. 1 del decreto 4 settembre 1998, n. 401, aggiornate alle variazioni ISTAT come descritto al punto 6, vengono aumentate del 30%, come da tabella che sarà successivamente trasmessa;
8. la tariffa, da corrispondere alla Ditta "Coras snc F.lli Serman" per il servizio di depositaria per ogni giorno o frazione di giorno di custodia del veicolo ricoverato presso la depositaria viene confermato, come nel biennio 2021/2022, nell'importo di € 9,00 (IVA compresa);
9. il compenso previsto per il diritto di chiamata è da applicarsi contestualmente all'arrivo sul posto del carro attrezzi;
10. il compenso previsto per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo è da applicarsi ad agganciamento in atto o avvenuto, o nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro attrezzi o il posizionamento per il traino;
11. tutti i veicoli rimossi da parte della ditta "Coras snc F.lli Serman", dovranno essere depositati fino al 31.01.2024 presso la depositaria indicata in Vicenza, Str. Marosticana, 194;
12. le modalità operative per l'applicazione delle tariffe di rimozione sono le seguenti:

a) Indennità chilometrica – fatto salvo quanto stabilito alla lettera "c", nel caso in cui l'attività venga svolta direttamente da un operatore della ditta "Coras snc F.lli Serman" adibito alla rimozione, il punto di partenza per il calcolo dell'indennità chilometrica sarà la sede della depositaria in Str. Marosticana, 194, considerato quale luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione. **In ogni caso i chilometri conteggiati dovranno essere quelli effettivamente percorsi dal veicolo adibito alla rimozione;**

b) Diritto di chiamata - potrà essere applicato solamente nei casi in cui la richiesta di intervento provenga dalla Centrale Operativa o da altro personale di Polizia Locale sul territorio. Nell'ipotesi in cui il trasgressore si rifiuti di provvedere al pagamento del diritto di chiamata alla ditta che è intervenuta sul luogo, la stessa ditta dovrà agire autonomamente per il successivo recupero delle somme dovute osservando le disposizioni di legge.

c) Operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (solo aggancio) - nel caso in cui il proprietario di un veicolo sopraggiunga sul luogo durante le operazioni di rimozione, si dovranno inizialmente applicare sia l'indennità chilometrica prevista (luogo di stazionamento – luogo di intervento) sia la tariffa per le operazioni di carico e scarico. Qualora sul luogo fossero presenti altri veicoli e i proprietari dovessero a loro volta sopraggiungere, l'indennità chilometrica andrà

applicata solamente per il primo veicolo, poiché, nei casi successivi, tale indennità non troverebbe giustificazione. Va ovviamente applicata la tariffa relativa alle operazioni di carico e scarico del veicolo;

d) Rimozione del veicolo - nel caso l'operazione di rimozione si concluda con il trasporto del veicolo presso la depositaria, salvo quanto già precisato per il diritto di chiamata, si dovranno applicare sia l'indennità chilometrica sia l'importo relativo alle operazioni connesse al carico e scarico del veicolo.

Qualora sul luogo di intervento risultasse necessario rimuovere più veicoli, il calcolo dell'indennità chilometrica dovrà essere effettuato dal luogo di stazionamento al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito;

13. la ditta incaricata opera in ausilio e su richiesta telefonica da parte del Comando Polizia Locale, svolgendo l'incarico quotidianamente, festività incluse;
14. l'eventuale inderogabile impossibilità allo svolgimento del servizio, dovrà essere comunicata per iscritto, almeno un (n. 1) giorno prima al Comando di Polizia Locale (all'indirizzo e-mail: polizialocale@comune.vicenza.it o via fax 0444221876 in caso di malfunzionamento del servizio di posta elettronica). L'inottemperanza potrà eventualmente comportare la decadenza dall'affidamento dell'incarico, previa valutazione da parte del Comandante la Polizia Locale;
15. l'orario di **reperibilità** per l'espletamento del servizio di rimozione veicoli dovrà essere nei giorni feriali e festivi dalle 06:00 alle ore 01:00; l'orario di apertura dell'autorimessa ai fini della restituzione del veicolo rimosso, deve essere garantito per tutte le 24 ore del giorno
 - dalle ore 01:00 alle ore 06:00 la restituzione avverrà solo previa telefonata alla depositaria;
16. qualora oggetto della rimozione, a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada, sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, il Concessionario:
 - dalle ore 06:00 alle ore 01:00, dovrà avvisare il personale del Corpo di Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo che potrà avvenire solamente dopo l'intervento, presso la depositaria, della pattuglia inviata dal Comando;
 - dalle ore 01:00 alle ore 06:00, potrà restituire il veicolo all'avente diritto;
17. la ditta "Coras snc F.lli Serman" deve intervenire nei luoghi richiesti, rispettando priorità, modalità e tempi dettati dalla Polizia Locale;
18. gli interventi devono essere tempestivi ed eseguiti entro un termine massimo di 30 minuti dalla richiesta inoltrata da parte del Comando. L'eventuale ritardo ingiustificato comporta la penale di € 8,00 ogni 15 minuti di ritardo nei giorni feriali e di € 16,00 ogni 30 minuti di ritardo nei giorni festivi, fino ad un massimo di un'ora, pari a € 32,00;
19. la ditta "Coras snc F.lli Serman" si impegna, nell'ambito dell'intervento di rimozione, ad eseguire puntualmente ed esclusivamente gli ordini e le indicazioni impartite dagli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285;
20. le eventuali penalità contestate, dovranno essere versate al C/C postale n. 229369, intestato al Comune di Vicenza, Comando Polizia Locale, entro 30 giorni dalla data dell'addebito;
21. il Comune di Vicenza - Comando Polizia Locale dovrà provvedere a fornire anticipatamente alla ditta "Coras snc F.lli Serman" i contrassegni adesivi indicanti il luogo ed i recapiti della depositaria presso la quale il veicolo potrà essere restituito, da applicare sempre nello spazio dell'avvenuta rimozione;
22. prima di effettuare ogni rimozione, l'incaricato deve accertarsi che i dati contenuti nell'avviso di violazione, posto sul parabrezza del veicolo da rimuovere, riportino:

- **l'esatto numero di targa;**

- **la data corrispondente al giorno della chiamata;**

- la via in cui si trova in sosta il veicolo stesso;

Occorrerà sempre verificare che la violazione accertata comporti la sanzione accessoria della rimozione del veicolo e che non si tratti invece di altro tipo di violazione.

23. L'incaricato deve indicare correttamente in apposito stampato predisposto per la restituzione dei veicoli rimossi le condizioni del veicolo (stato della carrozzeria, danni, ammaccature, etc.) ai sensi di quanto previsto dall'art. 397 del DPR 495/92 - Regolamento del CdS;
24. I danni provocati ai veicoli durante le fasi di agganciamento, trasporto e deposito, sono a carico della ditta che effettua il servizio di rimozione, manlevando l'Ente da qualsivoglia azione di responsabilità eventualmente esercitata nei suoi confronti. Allo scopo il concessionario dovrà attenersi a quanto prescritto dall'articolo 4 del decreto 4 settembre 1998, n. 401, in materia di assicurazione RC verso terzi;
25. Prima di allontanarsi dal luogo ove è stata operata la rimozione, l'operatore che ha effettuato l'aggancio deve segnalare a terra con apposito foglio adesivo rifrangente, l'avvenuta rimozione, riportando il numero di targa ed il tipo di veicolo;
26. La tariffa applicata per la sosta e custodia dei veicoli rimossi e ricoverati presso la depositaria è fissata in € 9,00 (I.V.A. compresa), per ogni giorno o frazione di giorno, che verrà pagata, contestualmente alle spese di rimozione sulla base delle schede tariffarie compilate dall'operatore che ha effettuato la rimozione del veicolo, dall'avente diritto, al custode della depositaria che rilascerà copia del verbale di avvenuta restituzione e documento fiscale attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a seguito della rimozione e custodia del veicolo ed il chiaro riferimento alla tipologia dello stesso (indicazione del numero di targa), così come stabilito dall'articolo 397, IV comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495. La ditta "Coras snc F.lli Serman" provvederà altresì a verificare i conteggi ogniqualvolta il proprietario del veicolo ne faccia espressa richiesta;
27. La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico nella sede del Concessionario e sui veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;
28. Per i veicoli giacenti presso le depositarie **e non ritirati dagli aventi diritto**, si applicano procedure e tariffe previste dal DPR 189 del 13/02/2001; gli oneri spettanti al Concessionario per ciascun procedimento concluso, saranno oggetto di liquidazione annuale, fermo restando che le tariffe da utilizzare per il conteggio del compenso di quanto spettante alla depositaria non saranno quelle indicate al precedente punto 26, ma quelle stabilite dalla locale Prefettura per la liquidazione delle spese di custodia del SI.VE.S;
29. Per i veicoli con targa straniera, giacenti presso le depositarie **non ritirati dagli aventi diritto** e nei confronti dei quali non sia possibile procedere alla notifica degli atti (intimazione all'obbligo del ritiro), per impossibilità ad ottenere i relativi dati del proprietario, a conclusione della procedura individuata dal Comando per lo smaltimento degli stessi, sarà corrisposta al Concessionario la somma forfettaria quantificata in **€ 150,00 (IVA compresa)** per ogni veicolo per ciascun anno di deposito.
30. Nell'ipotesi di rimozione di **"auto rubata"** i costi relativi alla sosta e custodia dei veicoli rimossi e ricoverati presso la depositaria saranno calcolati **dal giorno successivo la comunicazione da parte del Comando Polizia Locale** al proprietario o al denunciante che il veicolo si trova ricoverato presso la depositaria; **gli oneri maturati antecedentemente la predetta comunicazione, sono interamente a carico esclusivo del Concessionario;**
31. Casi particolari:

a) rimozione o spostamento tecnico dei veicoli per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari.

Su richiesta del Comando Polizia Locale, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 401/1998, si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili.

Lo spostamento tecnico si concreta nello spostamento del veicolo nelle immediate vicinanze, senza che ciò costituisca applicazione della sanzione accessoria, può essere effettuato con o senza l'impiego del carro attrezzi e non comporta il trasporto del mezzo alla depositaria del Concessionario.

In tali ipotesi nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito rapporto di servizio nel quale andranno annotati i dati identificativi dei veicoli rimossi ai fini di inserire l'intervento tra l'elenco delle rimozioni da non contabilizzare.

b) rimozione richiesta per errore, caso fortuito o forza maggiore.

Qualora la rimozione sia stata richiesta per **errore, caso fortuito o forza maggiore o a seguito avaria dei mezzi della Polizia Locale**, nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli.

Il Concessionario si impegna a non pretendere compenso alcuno dalla Pubblica Amministrazione fino al raggiungimento complessivo (delle casistiche a. e b.) di nr. **10 veicoli** rimossi nell'arco di un anno solare.

32. Per gli interventi **eccedenti la soglia di n. 10 veicoli/anno**, il Concessionario fatturerà, previa informativa all'Amministrazione, il costo di **€ 25,00 (IVA compresa)** per ciascuna ulteriore rimozione necessaria eseguita.
33. Per i veicoli rimossi in casi particolari di cui ai precedenti punti a) e b), il Concessionario dovrà comunicare al Comando Polizia Locale, a mezzo PEC (vicenza@cert.comune.vicenza.it), l'elenco progressivo, aggiornato, degli interventi, completo di:
 - data e luogo rimozione
 - numero di targa del veicolo
 - causale (manifestazione, ordine pubblico, errore, forza maggiore) fino al raggiungimento del target stabilito (10 veicoli);
34. la Pubblica Amministrazione si riserva di sospendere o annullare l'incarico relativo al servizio di rimozione, qualora non vengano rispettate le prescrizioni, le clausole, i termini e le prescrizioni contenute nella determinazione del Comandante la Polizia Locale n. 73 del 17.01.2023 e nella presente concessione;
35. Tutti gli oneri fiscali inerenti il servizio ed alla stipula della presente concessione sono a carico della ditta incaricata;
36. Nessun onere risulta a carico del bilancio comunale per l'esecuzione della presente concessione;
37. Gestione informatica delle rimozioni resa su piattaforma dedicata: il Comando Polizia Locale metterà a disposizione del Concessionario, gratuitamente, un *tablet* per il caricamento dei dati dei veicoli rimossi (data, ora, luogo della rimozione, tipo veicolo, marca, modello, targa, luogo di custodia) nonché i dati relativi alla restituzione degli stessi.

L'accesso alla piattaforma ed il software di gestione sono senza oneri per l'aggiudicatario; lo stesso dovrà provvedere all'aggiornamento dei dati in tempo reale, ovvero all'atto della rimozione e della restituzione del veicolo.

Il Concessionario è tenuto a custodire il *tablet* "con la diligenza del buon padre di famiglia", non può servirsene per usi diversi da quelli previsti dalla presente concessione né concederne il godimento a terzi. Nel caso in cui non rispetti questi obblighi, il concedente ha il diritto di richiedere l'immediata restituzione del bene ed il risarcimento degli eventuali danni.

38. **Ogni primo giorno feriale della settimana deve essere inoltre trasmesso al Comando all'indirizzo PEC: vicenza@cer.comune.vicenza.it** e p.c. all'indirizzo verbalipolizialocale@comune.vicenza.it un elenco riepilogativo contenente la data di deposito, la marca, il modello e la targa dei veicoli rimossi ed ancora in giacenza;

39. Per i veicoli in giacenza e NON ancora ritirati dagli aventi diritto, **la mancata**

comunicazione nel termine di cui al precedente punto 38), comporta la NON corresponsione delle spese di custodia da parte della Pubblica Amministrazione.

Qualora invece la predetta comunicazione sia trasmessa dal Concessionario al Comando di Polizia Locale, **OLTRE il termine** di cui al precedente punto 38), saranno corrisposti al Concessionario gli oneri di custodia maturati a decorrere dal giorno dell'effettiva avvenuta comunicazione della giacenza del veicolo in deposito.

40. La sottoscrizione della presente concessione comporta altresì l'accettazione di quanto espressamente contenuto nella determinazione n. 73 del 17.01.2023;
41. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione della presente concessione, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art 206 del D.Lgs. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.
42. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.
43. Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR), **il Concessionario accetta ed assume l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati di cui al servizio dato in concessione.**

Vicenza, 26.01.2023

IL COMANDANTE

Massimo PAROLIN

LA DITTA

“Coras snc F.Ili Serman”

nella persona del LR pro tempore